

# Comune di Castelfranco Emilia

## Imposta comunale sulla pubblicità

In concessione a I.C.A. srl

## Contribuenti interessati

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## Esenzione dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge



## Insegna

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività commerciale.

Possono definirsi “insegne di esercizio” le scritte o le insegne poste sulla sede dell’attività commerciale contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell’impresa.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un’insegna di esercizio, ovvero l’indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti.

E’ evidente che l’agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell’attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.



## Dichiarazione di applicazione dell'imposta

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti

I.c.a. Srl Imposte Comunali Affini

Viale Italia 136 - 19125 La Spezia Tel.  
0187 57521 - Fax 0187 5752929

Agenzia di Castelfranco Emilia Via Solimei 19 c/o Anec n. tel / fax 059-921046 – email  
ica.castelfrancoemilia@icatributi.it

Orario d'ufficio: lunedì – sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00 – martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

## Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. **1039529076** intestato a "COMUNE DI CASTEL CASTELFRANCO EMILIA IMP. PUBBL. E AFFISS.SERV.TESORERIA"

ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio postale;

Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli uffici della concessionaria in Via Solimei 19 c/o Anec

Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale. (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloni, striscioni, locandine ecc.).

## Sanzioni e interessi

Prima che il concessionario abbia iniziato le attività amministrative di accertamento il contribuente potrà procedere spontaneamente al versamento avvalendosi del procedimento di ravvedimento previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs.472/97 con il pagamento della sanzione ridotta come di seguito indicato:

- sanzione ;dello 0,1% giornaliero dell'imposta applicabile dal 1°al 14° giorno di ritardo nell'esecuzione del pagamento spontaneo da parte utente ( **es. n. 1 giorno di ritardo 0,1% - n.10 giorni ritardo 1,0% -14 giorni di ritardo 1.4%** )

- sanzione del 1.50% se il pagamento viene eseguito spontaneamente dal 15° al 30° giorno dalla data di scadenza del pagamento.

- sanzione del 1.67% se il pagamento viene eseguito spontaneamente dal 31°giorno al 90° giorno dalla data scadenza del pagamento.

- sanzione del 3,75% se il pagamento viene eseguito spontaneamente oltre 90°giorno .

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, con un minimo di € 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuto.

Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo dovuto.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

### Dove presentare la richiesta di rimborso

I.c.a. Srl Imposte Comunali Affini

Viale Italia 136 - 19125 La Spezia Tel.  
0187 57521 - Fax 0187 5752929

Agenzia di Castelfranco Emilia Via Solimei 19 c/o Anec n. tel / fax 059-921046

Orario d'ufficio: lun-merc-giov-sab. 08,30 - 12,00 – mart.-ven. 9,00 - 12,30  
mart.-giov- 14,30 – 16,30

## **Dove presentare reclami**

I.c.a. Srl Imposte Comunali Affini

Viale Italia 136- 19125 La Spezia Tel.  
0187 57521 - Fax 0187 5752929

Agenzia di Castelfranco Emilia Via Solimei 19 c/o Anec n. tel / fax 059-921046

Orario d'ufficio: lun-merc-giov-sab. 08,30 - 12,00 – mart.-ven. 9,00 - 12,30  
mart.-giov- 14,30 – 16,30

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



**Diritto di urgenza:** Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82

Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro).

**Riduzioni del 50 % del diritto** - Ne godono le seguenti categorie:

- manifesti dello Stato che non rientrano nei casi di esenzione ;
- (\*) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni non aventi scopo di lucro, privi di sponsorizzazioni ;
- (\*) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali , privi di sponsorizzazioni ;
- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, privi di sponsorizzazioni ;
- annunci mortuari ;


**(\*) Importante** = la riduzione non va accordata indiscriminatamente a tutti i manifesti commissionati da enti e associazioni privi di fini di lucro; si fa un esempio: la Legge distingue tra il primo caso, che è il manifesto reclamizzante l'attività istituzionale generica dell'associazione (es. "Associazione Y iscrivetevi per usufruire dei nostri servizi", in questo caso è comunque dovuta la riduzione), e il secondo caso, che si riferisce ad attività specifiche dell'associazione, per le quali è obbligatorio il patrocinio dell'ente pubblico territoriale (es. "L'Associazione Y organizza per il giorno .. una gita a Parigi...", in questo caso si accorda la riduzione solamente se sul manifesto è specificato il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico, altrimenti il diritto va pagato per intero.

Questa fondamentale distinzione si applica a tutti i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e vanno pertanto rifiutati quei manifesti per i quali il pagamento, rientrando nel secondo caso e per i quali non vi sia il patrocinio dell'ente pubblico, non venga eseguito per intero.







## ESEMPI PRATICI



Fino a 5,00  
mq .  
esente



Insegna mista con  
marchio di prodotto  
venduto:  
fino a 5,00 mq  
esente



Insegna di messaggio pubblicitario  
di prodotto venduto/servizio offerto  
**non esente** qualsiasi sia la misura

## ESEMPI PRATICI

**pizza al  
taglio**

**Cassonetto bifacciale  
luminoso: Bar Mario + pizza al taglio  
esente fino a 5,00 mq**





**Cartello/Insegna  
indicante prodotto  
venduto/servizio  
offerto: non  
esente qualsiasi  
sia la misura.**



## ESEMPI PRATICI

Pizza  
al  
taglio

Scritte/adesivi di  
messaggi pubblicitari dei  
prodotti/servizi:  
esente fino a 1/2 mq  
(vuoto x pieno)



**BAR MARIO**

Cassonetto luminoso = 2,00  
mq

+

Cassonetto luminoso bar  
mario + prodotto venduto(  
marchio caffè)= 3,00 mq

+

Scritta su vetro = 1,00 mq

Essendo l'esposizione complessiva delle  
insegne d'esercizio superiore a 5,00 mq. (  
6,00 mq.) non esente deve pagare tutto.



1) Cassonetto luminoso rag. Sociale

+ marchio caffè = 1,00 mq. esente

2) Cassonetto luminoso bif.le con

rag.soc.le = mq. 3,00 esente

3) Scritta su vetro (bar

mario)=1,00 mq: esente

4) Scritta su vetro :pizza al

taglio=1.5mq: non esente

Essendo la misura complessiva delle

insegne d'esercizio inferiore a mq.

5,00 : esente dal pagamento

imposta

L'insegna dei servizi/prodotti venduti:

non esente



